

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERON

Seduta del 03/03/2026

FATTO

La parte ricorrente rappresenta a codesto Spettabile Collegio di aver concluso in data 14/02/2013 un contratto di cessione del quinto dello stipendio, contrassegnato dal n. **74, con l'intermediario. Tale contratto prevedeva un piano di rimborso articolato in 120 rate mensili, ciascuna dell'importo di € 420,00. Il finanziamento in oggetto veniva estinto anticipatamente con decorrenza in data 30/10/2020, dopo il regolare pagamento di 92 rate.

In relazione a detto rapporto contrattuale, la cliente ha maturato il pieno diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, per un importo complessivo pari ad € 308,81. Al fine di ottenere il soddisfacimento di tale credito, in data 03/09/2025 la ricorrente ha esperito formale reclamo, a cui l'intermediario dava tuttavia riscontro negativo in data 24/10/2025.

In ragione di quanto sopra, parte ricorrente formula le seguenti domande: **(i)** il rimborso pro quota degli oneri netti pari ad € 381,81, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, così come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto; **(ii)** in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti up front si chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll. Coordinamento 26525/2019); **(iii)** in ogni caso si chiede: la restituzione delle quote eventualmente

versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute; la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo che Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, per l'assistenza che si è resa necessaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione, da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del cliente; a refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura; il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario afferma che nel modello Secci sottoscritto dalla cliente tali oneri sono identificati come *up-front* e che avrebbe già provveduto alla restituzione delle somme di € 108,58 ed € 28,74 mediante decurtazione nel conteggio estintivo del 31/10/2020. Tuttavia, l'intermediario ha dichiarato di voler provvedere, in ottica conciliativa e senza riconoscimento di responsabilità, alla restituzione dell'ulteriore somma di € 308,81, riservandosi di allegare un assegno del valore complessivo di € 328,81, comprensivo del rimborso di € 20,00 per le spese di avvio della procedura. L'intermediario ha inoltre ribadito che gli oneri richiesti sono descritti nel contratto come non rimborsabili in caso di estinzione anticipata e ha contestato la richiesta di rifusione delle spese di assistenza legale, ritenendola in contrasto con l'orientamento consolidato del Collegio di Coordinamento ABF. La parte ricorrente, pur prendendo atto della proposta di rimborso, insiste per il pieno riconoscimento del diritto alla restituzione pro-quota di tutti gli oneri, indipendentemente dalla loro qualificazione contrattuale come *up-front* o *recurring*, in conformità alla normativa vigente e alla giurisprudenza di legittimità.

Per queste ragioni l'intermediario chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Le parti non hanno depositato repliche.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione degli oneri non maturati, pari a € 308,81 che non sarebbero stati riconosciuti alla parte ricorrente in sede di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento di cessione di un quinto, sottoscritto in data 14/02/2013.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario dichiara di corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 308,81 a titolo di oneri mediante assegno, oltre € 20,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la presentazione del ricorso. Tale disponibilità manifestata dall'intermediario, con effetto vincolante, soddisfa interamente la domanda di parte ricorrente, ragion per cui dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, tenuto conto di quanto affermato dall'intermediario con effetto vincolante, dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE